

**SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
AVVISO DI PUBBLICIZZAZIONE**

Art. 45 bis del REGOLAMENTO DI FOGNATURA "SANZIONI AMMINISTRATIVE"

Articolo disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2002 approvata nella seduta del 26-3-2002, esecutiva dal 7/05/02, segue tabella con l'indicazione della misura ridotta e della misura raddoppiata per le sanzioni amministrative pecuniarie, già in uso in applicazione della Legge n. 3/2003 approvata il 16 gennaio 2003 avente oggetto: "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione", il cui art. 16 (*Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali*) introduce nel T.U. l'art. 7 bis, il quale stabilisce che per ogni violazione delle disposizioni dei Regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.

VIOLAZIONE	Minimo	Massimo	Misura Ridotta	Misura Raddoppiata
Mancata presentazione documentazione	€ 50	€ 500	€ 100	€ 200
Sottrazione alla visita	€ 206	€ 500	€ 166	€ 333
Mancata esecuzione opere	€ 206	€ 500	€ 166	€ 333
Irregolarità rete fognaria	€ 206	€ 500	€ 166	€ 333

Nota Bene la Sanzione viene raddoppiata in caso di reiterata inottemperanza

IL DIRETTORE DI SETTORE
Arch. Giancarlo FANCHI JANETTI